

Legge 5 gennaio 1996, n. 25

Differimento dei termini previsti da disposizione legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

Pubblicata su: G.U. n. 16, 20/01/1996

Riguardante: Impianti - Esercizio e manutenzione d'impianti termici - Requisiti tecnico-professionali

NOTE

Il testo viene riportato per le sole parti relative all'applicazione della **Legge n. 46/1990** (installazione di impianti) e del **D.P.R. n. 412/1993** (esercizio e manutenzione degli impianti termici).

TESTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

... [omissis] ...

Art. 4 - Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti

1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

...[omissis] ...

Art. 6 - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

...[omissis]...

Art. 8 - Disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1° giugno 1996.

...[omissis]...

Art. 10 - Sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, 29 aprile 1995, n. 141, 29 aprile 1995, n. 143, 28 giugno 1995, n. 257, 28 giugno 1995, n. 259, 28 agosto 1995, n. 359, e 28 agosto 1995, n. 360, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

...[omissis]...